

**Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età - disciplina ex art. 2 cod. Civ. Prima della modifica ex legge n. 39 del 1975 – portata - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1478 del 23/03/1989**

Capacità della persona fisica - capacità di agire - lavoro - maggiore età.

I minori in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. ( Conf 6845/87, mass n 455042).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1478 del 23/03/1989